



Convenzione con il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

C. 2333

Note di verifica n. 234

22 luglio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2333
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999
Relatore per la Commissione di merito:	Migliore
Gruppo:	IV
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocolli.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che non ascrive alla Convenzione effetti finanziari.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti della Convenzione che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni della Convenzione che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-3: individuano l'ambito applicativo stabilendo, tra l'altro: - che la Convenzione si applica ai soggetti residenti in Italia o nel Gabon (art. 1) ed è riferita, per l'Italia, all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP (art. 2); - la definizione dei termini utilizzati nella Convenzione stessa (art. 3).	La relazione tecnica non considera le norme.
Articoli 4-5: forniscono la definizione di soggetto residente e di stabile organizzazione ai fini dell'applicazione della Convenzione in esame.	La relazione tecnica non considera le norme.
Articoli 6-22: disciplinano il regime fiscale con riferimento ai redditi di seguito indicati che	La relazione tecnica considera alcune fra le norme indicate (in particolare, gli artt. da 7 a 17,

derivano da relazioni tra soggetti residenti ed operanti nei due Stati contraenti: - redditi immobiliari (art. 6); - utili delle imprese (art. 7); - redditi derivanti da traffico internazionale marittimo e aereo (art. 8); - redditi delle imprese associate (art. 9); - dividendi (art. 10); - interessi (art. 11); - canoni (art. 12); - utili di capitale (art. 13); - redditi derivanti da professioni indipendenti (art. 14); - redditi di lavoro subordinato (art. 15); - compensi e gettoni di presenza per gli amministratori e sindaci (art. 16); - redditi realizzati da artisti e sportivi (art. 17); - redditi da pensioni (art. 18); - remunerazioni per funzioni pubbliche (art. 19); - redditi realizzati da professori e insegnanti (art. 20); - redditi realizzati da studenti (art. 21); - altri redditi (art. 22).	e l'art. 22), rispetto alle quali dichiara la neutralità finanziaria, come di seguito illustrato. Riguardo all'art. 7, la RT afferma che la norma ha carattere residuale in quanto, in base al comma 7, se l'utile d'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione, si dovranno applicare questi articoli (<i>cf. infra</i>). Per la parte di utili non disciplinata dalle successive disposizioni, la RT afferma che la norma ribadisce quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, lett. e), del TUIR, in base al quale gli utili dell'impresa realizzati nell'altro Stato contraente sono ivi imponibili limitatamente alla parte attribuibile alla stabile organizzazione. Per tale motivo, la RT non ascrive effetti alla disposizione. Riguardo alle disposizioni (artt. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 22), che prevedono una disciplina più favorevole rispetto a quella vigente, la relazione tecnica utilizza i dati relativi al periodo d'imposta 2016 (modello 770/2017) dai quali risulta <u>l'assenza di dati relativi ad operazioni tra Italia e Gabon</u>. In riferimento all'art. 8 (utili per attività di navigazione marittima ed aerea internazionale, tassati nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva) la RT afferma che la norma, pur contrastando l'art. 73, co. 3, del TUIR in base al quale sono considerate residenti in Italia le società che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la Sede legale nello Stato, "non dovrebbe determinare una diminuzione di gettito", in quanto si rende applicabile il principio riferito alla stabile organizzazione. L'art. 9, secondo la RT, non dovrebbe generare contrazioni di base imponibile in quanto eventuali rettifiche riferiti ai prezzi di trasferimento <i>inter-company</i> sono ammesse, attraverso la procedura amichevole di cui all'art. 25 della Convenzione. All'art. 15 la RT non attribuisce effetti in quanto riguarda i casi in cui l'azienda invia personale all'estero: tale permanenza è normalmente breve e, assumendo il rispetto delle ulteriori condizioni, la RT non ascrive variazioni di gettito.
Articoli 23-32: definiscono norme applicative (eliminazione della doppia imposizione, non discriminazione, procedura amichevole, scambio di informazioni), di coordinamento nonché la data di entrata in vigore della Convenzione.	La relazione tecnica non considera le norme.
Protocollo aggiuntivo: reca le seguenti	La relazione tecnica non considera le norme.

integrazioni:

- in riferimento all'art. 3, si chiarisce che le spese sono quelle sostenute per l'attività svolta dalla stabile organizzazione;
- in riferimento all'art. 8, sono previste le voci incluse negli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili;
- in riferimento agli artt. 10, 11, 12 e 28 sono forniti chiarimenti di natura interpretativa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non ascrive alla Convenzione (nel suo complesso) effetti sul gettito. In particolare, la relazione, con riguardo alla maggior parte delle disposizioni, afferma che sulla base delle ricorrenze relative al periodo d'imposta 2016 (modello 770/2017) risulta l'assenza di dati relativi ad operazioni tra Italia e Gabon. In proposito, tenuto conto che sono disponibili dati più aggiornati rispetto a quelli riferiti all'anno 2016, andrebbe verificato se la neutralità finanziaria delle disposizioni risulti confermata anche alla luce delle informazioni riferite alle annualità successive al 2016.

Tanto premesso, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che eventuali effetti incentivanti della Convenzione (si fa riferimento ad esempio alla tassazione prevista sui dividendi, sui canoni e sui compensi dei professionisti) non siano comunque suscettibili di determinare conseguenze apprezzabili in termini di gettito.

Appare peraltro necessario acquisire dati ed elementi volti a confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, tenuto conto che la relazione tecnica non fornisce le informazioni necessarie a suffragare la richiamata assenza di effetti finanziari.

Infine, appare necessaria l'acquisizione di dati ed elementi informativi a sostegno della neutralità delle previsioni in esame, anche in relazione a talune tipologie di redditi non espressamente considerati dalla relazione tecnica: si tratta, in particolare, delle pensioni (art. 18), delle remunerazioni per lo svolgimento di funzioni pubbliche (art. 19), delle attività di insegnamento (art. 20), delle somme per il mantenimento di studenti e apprendisti (art. 21).